

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1861.
dal Ministro delle Finanze*

*Cessione alla Lista Civile del Podere Demaniale Del
Basso Faro presso la Veneria*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Nischi

» 2° Colocci

» 3° Orzida

» 4° Vischi

» 5° DeGilippa

» 6° Menichetti

» 7° Danzetta

» 8° Gallucci

» 9° Sanguinetti

Relatore *Menichetti*

Adottata nella tornata del 9. luglio 1861.

948

Roma 30. aprile 1861.

Direzione Generale
del Demanio e delle Casse

N.° di Prot. } Gen. le
 } Div. le

3200

84

Divis. Demanio - N.° d'ord. 1238.

Risposta a Nota

delli

Div.° N.°

Indicare nella Risposta la Data, i Numeri
e la Divisione della presente

Oggetto

Progetto di legge relativo
alla cessione del podere
Basso Lario al Patrimonio
Particolare di S. M. P.

In Giugno 1860 questo
Ministero presentava alla
Camera dei Deputati un
disegno di legge relativo alla
cessione al Patrimonio Partic.
-olare di S. M. P. del podere
Basso del Basso Lario alla
Ven. M. P. Reale -

La proroga del Parla-
mento poco dopo avvenuta
avendo impedita la discussione
di quello schema, preme
in oggi debba sottoposto
alle deliberazioni della Camera
attuale per la circostanza
massime che, coerentemente
ai fatti stipulati nella
convenzione annessa al detto
progetto, il Patrimonio
Particolare di S. M. P. assun-
-se di fatto il provvisorio
possesto dello stabile sin
dall'undici Novembre ultimo

Segreteria della
Camera di Deputati. scsp -

Relazione

Comunicazione tra le finanze dello Stato e
il Patrimonio particolare di S. M. e la
vendita del Podere demaniale del Basso Parco
in territorio di Venezia Giulia.

Signori

Tra i beni demaniali dei quali venne or-
dinata la vendita colla legge del 13. novem-
bre 1859. ~~era~~ era compreso il podere de-
nominato Basso Parco situato nel comune
di Venezia Giulia; il qual podere, secondo la
tabella annessa a d. legge, venne diviso in
sei lotti, cui dal Partito Demaniale Sig. Tosta
fu attribuita complessivamente la misura di
ettari 34, 73, 13 e la stima di lire
italiane 91,000.

Mentre gli altri beni che formarono soggetto
di quella legge furono posti all'incanto e
quindi alienati, fu veduto proprio di
sospendere la vendita del Podere del Basso
Parco, tra perché posto in località che fa-
ceva presagire non vi sarebbe stata con-
correnza di offerenti e tra perché si avrebbe

che la divisione in lotti distinti, anzi
che facilitava la alienazione (la vendita)
più malagevole e circostanze speciali al
posto — tra perche infine, una volta con-
firmata la vendita in lotti, rimanevano
nel possesso e proprietà del Demanio cer-
ti tronchi di strada, che, influendo
in quel fondo, non si sarebbero potuti
cedere isolatamente, ma faceva mestieri
conservarli sia per l'uso degli acqui-
renti dei lotti, sia per l'uso di altri che
vi avevano dei diritti di servitù.

Erano in questo stato le cose, quando il
Patrimonio particolare di S. Maria, cui
faceva comodo estendere la confinante
tenuta della Madonna assegnata in
dote alla corona, si esibì di comprare
non solo i terreni costituenti il podere
del Masso Barco, ma altresì quei trat-
ti di strada che li interferivano, di-
chiarando che attendeva gli s'indicava
dal ministero delle Finanze le condizioni
della vendita e concludere il contratto.

~~Si compranda facilmente come una simile
offerta non poteva non essere accolta
dal ministero, per facendosi acqui-
sante dell'intero potere, una sola per-
sone dava modo alla finanza~~

Si comprende facilmente come una
finire offerte, ~~non poteva non essere~~
~~avolta dal ministro delle Finanze la~~
~~quale deve modo alla finanza di~~
~~far luogo ad un terreno incoltivabile~~
~~gravemente danneggiato dal torrente~~
~~Caronda~~, non poteva non essere avolta
dal ministro. Ed infatti commise
all'Ingegnere del genio civile Sig. Tosta
di procedere alla esatta misurazione
e stima più del podere, sia dei troni
che di strada sopraccitati; e questi pre-
fetto al ministro delle finanze an-
loga relazione y la quale ne determi-
nò la superficie in ettari 37. 46. 96.
e il valore in Lire 102,000, non
fuza aver considerate le perpetue
provviste dalla quali i detti fondi
sono gravati.

Accettata dalla Amministrazione del
Patrimonio di S. M. il prezzo di
stima e l'accollo delle provviste, ora
de' il ministro delle Finanze interes-
se dello Stato stipulare con essa la
privata convenzione del 1.º giugno 1866

Ma poiché questa appartava una
modificazione alla legge del 13. ne-
vembre 1859. sia y la ommissione de-
gli incanti all' asta pubblica, sia per-
che si estendeva ad una superficie di
terreno maggiore di quella in d. leg-
ge designata, così il ministero fu
sollecito di domandare fino dal 25.
giugno 1860. la funzione del Parla-
mento. Se non che, essendosi questi
poco dopo prorogato, l'affare ~~riman-~~
dosi necessariamente rimanere so-
speso, finché il ministero delle Fi-
nanze lo ha riproposto col projet-
to di legge che vi ha presentato
nella tornata del 10. giugno 1861.

La narrazione dei fatti che ho avu-
to l'onore di esporvi, i dati della
quale ho raccolto dai documenti esi-
stanti nel ministero delle finanze,
basta, secondo me, a persuadere
il Parlamento della ~~convenienza~~
utilità di ~~apparire~~ ~~la sua~~ ~~in~~ ~~ogni~~ ~~caso~~

5)

parte della convenzione ~~passata~~ stipu-
lata fra il Patrimonio particolare
di S. M. e le finanze dello Stato nel
1.º giugno 1866; ~~della quale è stata con-~~
~~seguita la immissione dell'acquirente~~
~~nel possesso dei fondi~~, e basta conse-
guentemente a giustificare l'acoglienza
favorevole che al progetto di legge
è stata unanimemente fatta negli
uffici della Camera.

Dopo tutto ciò ~~non~~ poco o nulla resta
~~a dire~~ ^{a dire} alla vostra commissione, in
torno alla convenienza di approvare
completamente i tre articoli della pro-
posta di legge. Aggiungerò sola-
mente che se a taluno è potuto sem-
brare finora che nella occasione in
cui si domandò l'autorizzazione della
vendita del podere del Basso Parco, non
si pensasse egualmente alla alienazione
dei fratti di strada che interrompono quel
~~to~~ podere, giudicarsi facilmente
il dubbio se si confidera: che quel

6.

fondo essendo stato diviso in lotti
era necessario conservare quei tratti
di strada y uso dei singoli acqui-
renti; mentre oggi, essendo uno solo
l'acquirente dei diversi lotti, manca
questo scopo: ed alienando i tratti
di strada, false le servitù esistenti,
non si apportano detrimento ad alcuni,
e si migliorano le condizioni del
Demanio. Fatti

In fatti se i lotti si fossero venduti
a più individui il Demanio avrebbe
dovuto mantenere a questi le strade
y accessori, dove acquistandosi da
da un solo proprietario il Demanio
ha potuto ~~evitare~~ il terreno ven-
duto ~~di tre ettari a più i quali~~
~~di più sono~~ - terreno y di più
incoltivabile, gravemente danneg-
giato dal torrente Ceronde, sottoposto
all'onere di servitù - ed ha potuto
riavere un prezzo superiore a quello
calcolato nella tabella unita alla
legge del 1854.

~~Le tre ettari, che costitui-~~
~~vano i tratti quei tratti di~~
~~strada,~~

Le ^{o circa} tre ettari di terreno,
che costituivano i tratti di strada,

9

L'oltre le accennate, e

Per deplottare poi dalla formalità degli
incanti l'ona ragione sufficiente; l'ac-
cettazione della perizia demaniale
la quale si dee supporre aver sta-
bita il giusto prezzo -

Per queste considerazioni la vo-
stra Commissione, o Signori,
non può che comportarsi ad
approvare senza modificazioni
gli articoli della proposta di
legge che il Ministero delle
finanze ha sottoposto alla
vostra funzione

Tito Menichetti
relatore

N^o 89. A

Relazione della Commissione
arupata dal deputato Michi
Colucci Buda Uicchi De Filippo
Menichette, Scanzetta, Gallucci
Scanzetta

Imate del G. Lepio

Relazioni

SESSIONE 1861

N° 89-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MISCHI, COLOCCHI, BRIDA, VISCHI, DE FILIPPO, MENICHETTI,
DANZETTA, GALLUCCI, SANGUINETTI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 10 giugno 1861

Convenzione tra le Finanze dello Stato ed il Patrimonio
particolare di S. M. per la vendita del podere demaniale
del *Basso Parco* in territorio di Veneria.

Tornata dell'8 luglio 1861

SIGNORI,

Fra i beni demaniali dei quali venne ordinata la vendita colla legge del 15 novembre 1859, era compreso il podere denominato *Basso Parco*, situato nel comune di Veneria Reale; il qual podere, secondo la tabella annessa a detta legge, venne diviso in sei *lotti*, cui dal perito demaniale signor Tonta, fu attribuita complessivamente la misura di ettare 54,73,13 e la stima di lire italiane 91,000.

Mentre gli altri beni che formarono subietto di quella legge furono posti all'incanto e quindi alienati, fu creduto proprio di sospendere la vendita del podere del *Basso Parco*, tra perchè posto in località che faceva presagire non vi sarebbe stata concorrenza di oblatori, tra perchè si conobbe che la divisione in *lotti* distinti, anzichè facilitare l'alienazione la rendeva più malagevole per circostanze speciali al suolo, tra perchè infine, una volta consumata la vendita in *lotti*, rimanevano nel possesso e proprietà del demanio certi tronchi di strada, che, insinuandosi in quel fondo, non si

(89-A)

sarebbero potuti cedere isolatamente, ma faceva mestieri conservarli sia per l'uso degli acquirenti dei *lotti*, sia per uso di altri che vi avevano dei diritti di servitù.

Erano in questo stato le cose, quando il patrimonio particolare di Sua Maestà, cui faceva comodo estendere la confinante tenuta della Mandria assegnata in dote alla Corona, si esibì di comprare non solo i terreni costituenti il podere del *Basso Parco*, ma altresì quei *tratti di strada* che li intersecavano; dichiarando che attendeva gli s'indicassero dal Ministero delle finanze le condizioni della vendita per concludere il contratto.

Si comprende facilmente come una simile offerta, non poteva non essere accolta dal Ministero. Ed infatti commise all'ingegnere del genio civile signor Tonta di procedere alla esatta misurazione e stima sia del *podere*, sia dei *tronchi di strada* sopraccitati; e questi presentò al Ministero delle finanze analoga relazione per la quale ne determinò la superficie in ettare 37,46,96, e il valore in lire 102,000; non senza aver considerate le perpetue servitù dalle quali i detti fondi sono gravati.

Accettati dalla amministrazione del patrimonio di S. M. il prezzo di stima e l'accollo delle servitù, credè il Ministero delle finanze interesse dello Stato stipulare con essa la privata convenzione del 1° giugno 1860.

Ma poichè questa apportava una modificazione alla legge 15 novembre 1859, sia per la omissione degli incanti all'asta pubblica, sia perchè si estendeva ad una superficie di terreno maggiore di quella in detta legge designata, così il Ministero fu sollecito di domandare fino dal 25 giugno 1860 la sanzione del Parlamento. Se non che, essendosi questi poco dopo prorogato, l'affare dovè necessariamente rimanere sospeso, finchè il Ministero delle finanze lo ha riproposto col progetto di legge che vi ha presentato nella tornata del 10 giugno 1861.

La narrativa dei fatti che ho avuto l'onore di esporvi, i dati della quale ho raccolto dai documenti esistenti nel Ministero delle finanze, basta, secondo me, a persuadere il Parlamento della utilità della convenzione stipulata fra il patrimonio particolare di S. M. e le finanze dello Stato nel 1° giugno 1860; e basta conseguentemente a giustificare l'accoglienza favorevole che al progetto di legge è stata unanimemente fatta negli uffizii della Camera.

Dopo tutto ciò poco o nulla resta alla vostra Commissione a dire intorno alla convenienza di approvare completamente i tre articoli della proposta di legge. Aggiungerò solamente che, se a taluno è potuto sembrare strano che nella occasione in cui si domandò l'autorizzazione per la vendita del podere del *basso Parco*, non si pensasse egualmente alla alienazione dei *tratti di strada* che intersecano quel podere, sciogliesi facilmente il dubbio, se si considera, che quel fondo essendo stato diviso in *lotti* era necessario conservare quei

tratti di strada per uso dei singoli acquirenti, mentre oggi, essendo uno solo l'acquirente dei diversi lotti, manca cotesto scopo; ed alienando i tronchi di strade, salve le servitù esistenti, non si apporta detrimento ad alcuno, e si migliorano le condizioni del demanio. ●

Infatti, se i lotti si fossero venduti a più individui, il demanio avrebbe dovuto mantenere a questi le strade per accedervi, dove acquistandosi da un solo proprietario, il demanio ha potuto aumentare di tre ettare circa il terreno venduto: (che tanta è la superficie di quei tratti di strada;) e così da un terreno incoltivabile, gravemente danneggiato dal torrente Ceronda, e per di più sottoposto all'onere di servitù, ha potuto ricavarne un lucro, e quindi un prezzo superiore a quello calcolato nella tabella unita alla legge del 1859.

Per deflettere poi dalla formalità degli incanti, oltre le accennate, è ragione sufficiente l'accettazione della perizia demaniale, la quale si dee supporre avere stabilito il giusto prezzo.

Per queste considerazioni la vostra Commissione, o signori, non può che confortarvi ad approvare gli articoli della proposta di legge che il Ministero delle finanze ha sottoposto alla vostra sanzione, salve alcune modificazioni di redazione all'articolo primo.

TITO MENICETTI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 1° giugno 1860, con cui tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio particolare furono definite le basi regolative dell'intesa cessione da quelle a questo del podere detto del *Basso Parco*, posto sul territorio del comune di Venaria Reale.

Art. 2.

A parziale modificazione però di quanto dispone l'articolo 5 della convenzione stessa, è stabilito che il pattuito interesse decorrerà sull'intero prezzo della vendita a cominciare dal dì 11 novembre 1860, ferme, quanto al pagamento in rate di detto prezzo, le scadenze ivi prefisse.

Art. 3.

Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 1° giugno 1860 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio particolare, relativa alla cessione da ~~queste~~ ~~a quella~~ del podere denominato del *Basso Parco*, situato nel territorio del comune di Venaria Reale.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

I da quella
a questo

Approvata nella Camera del 9. Aprile 1861.

Vellati

26

Ministero delle Finanze

Oggetto

Convenzione tra le finanze dello Stato e
il patrimonio particolare di S. M. per la vendita
del podere demaniale del Raso Parco
in territorio di Venezia

Documenti annessi

1. Convenzione originale 1.º giugno 1860.
2. Estimo Conto 13 aprile 1860.

Signori,

Colla legge del 13 novembre 1859
N.º 3760 fu autorizzata la vendita all'asta
pubblica di molti beni demaniali, fra
quali era compreso il podere detto del
Raso Parco, poco distante dall'abitato
del Comune di Venezia Reale.

Questo fondo, di ettari 34, 73, 13,
non ha fabbricati, ed il valore approssima-
tivo attribuitogli nella tabella annessa
a detta legge era di lire 91, 800 corri-
spondente al canone d'affitto in ragione
del cento per cinque.

Essendo i tempi poco propizi per
le alienazioni d'immobili, il Demanio
si tratteneva dallo esporre in vendita
quel fondo, in aspettativa di qualche fa-
vorevole offerta.

Ne' fatti questa previsione, im-
perocchè l'Amministrazione del patrimonio
particolare di S. M., intendendo ad am-
pliare la tenuta della Mandria assegnata
in dotazione alla Corona, ed attingeva a
quel podere, offrì di acquistarlo alle

condizioni da convenirsi, e purché nella alienazione fossero compresi alcuni tratti di strada non contemplati nella legge succitata.

Il Ministero, avuta tale offerta, commise all'Ingegnere Del Genio Civile Sig.^{ro} Costa di procedere alla misurazione e stima dei fondi. - La unita relazione di detto Ingegnere ne accerta la consistenza in ettari 37, 94, 46, e ne stabilisce il valore nella somma di lire 102, 000, tenuto conto delle servitù per transito d'acqua e per il tiro del cannone, delle quali sono que' fondi gravati.

L'Amministrazione Del patrimonio particolare di S. M. dichiarò di accettare il prezzo di stima, ed offerì di pagarlo in tre uguali rate di lire 34, 000: la prima il giorno della presa di possesso, stabilita per l'11 novembre 1860; le altre due di anno in anno, e colta corrispondenza proporzionale dell'interesse in ragione del 5 per cento.

Su questa base facevasi addi 1.^o giugno 1860 la privata convenzione, che doveva essere e fu realmente nel 25 giugno 1860 sottoposta all'approvazione Del Parlamento sia perché prescindevasi dalla formalità dell'incanto, sia perché

l'alienazione comprendeva una superficie
di suolo alquanto più estesa di quella
contemplata colla legge 13 novembre 1859

Prorogavasi poco dopo il Parlamento,
e l'affare rimase sospeso. Giunto il tempo
prefisso dalla convenzione, l'Amministrazione
del patrimonio di S. M. entrò nel
provvisorio possesso dei fondi, con riserva
di retrocederli insieme ai frutti in caso
d'ostacoli al compimento dell'atto.

Riassunto così l'affare nello stato
in cui oggi si trova, il sottoscritto ha
l'onore di proporre alla Camera nell'uni-
to schema di legge l'approvazione della
convenzione del 1.º giugno 1860, colla sola
modificazione che rispetto alla decorrenza
dei frutti sul prezzo d'acquisto, è resa
necessaria per la differita stipulazione
dell'istrumento di vendita.

N. 89.

Progetto di legge presentato dal Ministero
alle Finanze (Bartolomeo)

Convenzione tra le Finanze dello Stato ed il
patrimonio particolare di S.M. per la vendita
del fondo demaniale del Banco Banco
in territorio di Venezia

Ministero del 10. giugno 1861.

del
GENIO CIVILE

Uffizio dei Fabbricati Demaniali
 in
Torino

N.° del Registro d'analisi

Risposta a

del

Dio.°

N.°

OGGETTO

Perizia di stima delle prati e ripe
 del Basso Parco di Venaria Reale e delle strade
 d'accesso e loro ripe di proprietà del Demanio
 dello Stato.

Questo podere sito in attiguità del
 Castello ed in Notte-Ponente del medesimo sotto
 li N.° di Mappe 69, 70, 72, 121, 122, 123, e 124.
 e già fatto parte del Parco del Castello: li prati
 sono cinti di muraglia e tralati cioè verso la strada del
 Rivetto, il viale detto d'Albero-pino, e strada sulla sponda
 della pronda, e dalli altri lati sono delimitati dalla ripe
 imboscate pure compresa in questa proprietà due sordi
 di separazione dalla Piazza d'Armi dell'Artiglieria, de-
 nominata l'Alto Parco.

Fuori del recinto sono ammessi a questo podere:

- 1.° La strada detta del Rivetto a Levante delle prati, ed a par-
 =tiro dalla Piazza del Castello sino alla sponda destra del
 Fiume pronda.
- 2.° La strada argine e ripe a Ponente-Notte del Parco a partire
 dall'angolo saliente della cinta del Parco sino all'incontro
 del Viale d'Albero-pino detto anche della Notandria. Il tutto
 come meglio dalla figura annessa alla presente si di stin-
 =gue collo lettere: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
 r. s. t. u. v. x. y. z. a' e a".

Le loro utilità si come segue:

- 1.° Due 32.69, 34. di prato stabile irrigatorio continuativo di
 superficie regolare colle adacquatrici disposte parallelamente,
 =mente, coi relativi bochetti per le diramazioni e

- le praticelli sulle strade che lo attraversano, compreso il terreno su cui è posto il muro di cinta, e quello su cui cade lo stallo = dia verso il viale della Moandria detto anche delle Allbere (Pied).
- 2^a Are 127, 22. di terreno coltivato a campo in due distinte parti do-
tato, come il prato d'acqua per l'innaffiamento.
- 3^a Are 124, 27. di ripa a bosco eduo di legno dolce per la maggior parte in acacia, ed il resto in ontani; il cui taglio al terminare degli affittamenti in corso appartiene agli affittavoli scadenti.
- 4^a Are 92, 88. di ripa intepato a totia vecchia non suscettibile d'irrigazione.
- 5^a Strada argine e ripa con cespugli e piante fra la cinta del Parco, ed il tornante grande della superficie di Are 170, 22.
- 6^a Strada fiancheggiata di olivi con ripa e fosso, in cui vi esistono brancaglie e pianteulle a levante della cinta della superficie assieme di Are 99, 93.

Componenti in totale tra beni coltivati e strade la superficie di Etari 37, 94, 46.

Questo podere in generale ha un fondo gliajoso, e le prati per una metà circa della superficie sono di buona qualità, e per la rimanente metà sono di meno che mediocre pro-
= duzione).

Per l'irrigazione di questi beni vi è una dotazione di 42. or. d'acqua per caduna settimana, che si deriva dal canale di Duvent al partitore superiormente al folone).

Nelle prati esistono le seguenti piante
Salici a capitogge del diametro

delli centimetri 8. a 10.	N.º	134.
dalli " 10. a 20.	"	192.
" " 20. a 30.	"	118.
" " 30. a 40.	"	109.
di centimetri 50.	"	1.
Totale Salici N.º		<u>521.</u>

Rovani A. 2. uno di centimetri 16, ed altro di piedi 12. di diametro.

Le piante eripie di questo Basso Parco sono affittate in sette lotti ad individui diversi per un anno L. 4890.00. La sua locazione scade il 10. Novembre 1861.

Strada eripia del Rivitto, o Strada argine eripia verso la fronda.

La strada detta del Rivitto consiste nel suolo stradale gravato di servitù pubblica non suscettibile di riduzione, nella ripa inclinata a levante per un tratto imboscato, con fossi sceltati e irriguamenti, e metà dell'argine dividente il fossato preistato dall'altro del prato attiguo di proprietà del Sig. Banchino Mosy. Nelle piante d'olmo che fiancheggiano la detta strada consistenti in A. 44: nella banchina di levante A. 24. piante al piede del muro di sostegno della strada ed oltre la cinta, cioè nell'interno basso prato e A. 19. nel tratto fra il viale della Scandria e la sponda sinistra del torrente fronda, e queste spoglie dei rami per essere state scavate soltanto l'anno scorso.

Nella ripa argine del fossato preistato esistono le seguenti piante:

- Olmi A. 13.
- Pioppi " 3.
- Salici " 2.
- Uccelli " 18.

La strada argine a Notte del Parco, abbinche' si apra e sia data da individui diversi, e' però destinata esclusivamente ad uso del Demanio, ed il passaggio sulla medesima e' impedito quando si fanno le esercitazioni al bersaglio sulla piazza d'armi. Nella ripa verso la fronda esistono le seguenti piante d'alto fatto:

- Pioppi A. 37.
- Rovani " 6.
- Noi " 3.
- Salici " 7.
- Olmi " 2.

La goldita del ceduo, brameglia ed erba che producono lenipodi questa
due strade, unitamente a quella che dalla strada del bisetto si dirama alla
ghiaiaja sono concessi al Sig. Pietro Francesco con struttura di locazione a
partire dall' 11. Nov^{bre} 1854. mediante l'anno corrispettivo di L. 121,00.

Si prestate beni, ditte diligentemente delle tenute e circostanze di località
avuto riguardo all'importo delle riparazioni istantaneamente farsi inspezione del ter-
=rreno (pronda) per la sua conservazione, al peso cui la porzione di Ponente è sog-
=getta nell'epoca d'esercizio col tiro del cannone nell'attigua Piazza d'ar-
=tiglieria, come pur avuto riguardo al valore delle piante entro stanti, ed alla
possibilità di migliorarne le condizioni si giudica del valore in commercio
commercio di L. 102,000,00.

Torino il 13. Aprile 1860.

L. Costa Ingegnere
Condizione speciale

Nell'alienazione di beni delle Bussole siti fra il Viale della Aban-
=donata ed il Ponte di Pronda, un loro accordo la dote di ben quarantadue
d'acqua per settimana. La detta acqua si deriva come quella assegnata
al Basso Paris dal canale di S. Maurizio, attraverso questo podere Basso Paris,
e mediante il condotto in muratura AB, attraverso il Viale della Aban-
=donata s'innesta nel cavo principale irrigatorio delle Bussole. Il Po-
=dere Basso Paris ha promesso l'opera di lasciar decantare l'acqua per un
quarantadue per settimana nell'apposito canale, siccome venne
firmato praticato.

Torino il 13. Aprile 1860.

L. Costa Ingegnere



Convenzione tra le Finanze dello Stato ed il Patrimonio
Particolare di S. M. per la vendita da quelle a questo del podere
del Basso Parco in territorio di Veneria Preale _____

Adi prima Del mese di Giugno mille otto cento sessanta
in Torino, e nel Ministero delle Finanze coll'opera di me
Direttore Capo Divisione ivi, ed assistenza dei testimoni
infrascritti _____

Le Finanze dello Stato possiedono in territorio di Veneria
Preale un podere denominato del Basso Parco della consi-
stenza di ettare trentasette, are novanta quattro, centiare
quaranta sei, composto di prati, campi, ripe, e strade
d'accesso, con piante sparse e cedui, locato in sette
distinte lotti a varii fittajuoli per annue complessive
lire quattro mila cinque cento novanta, come appare
da istrumento in data sei novembre mille ottocento
cinquanta due rogato Giordano. _____

Il Ministero della Casa del Re nello intendimento
d'ampliare la proprietà dipendente dal tenimento
della Mandria, apri poco fa trattative per lo acqui-
sto del suddetto podere demaniale a nome e nello
interesse del Patrimonio Particolare di S. M. offren-
dosi disposto a corrispondere quel prezzo, che
fosse equamente per fissarsi. _____

Nulla ostava all'accoglimento di tale domanda,
che anzi conveniva alle Finanze la proposta

vendita per trattarsi d'un fondo rustico il cui annuo prodotto, fatta deduzione di tributi e delle spese d'amministrazione, non corrispondeva al suo valore intrinseco, il perche, ond'essere in grado di coltivare le aperture trattate, il Ministero delle Finanze mandò prima d'ogni cosa procedersi alla perizia descrittiva ed estimativa dello stabile medesimo, operazione cui procedette il Sig. Tonta Ingegnere del Genio Civile precisando in apposito tipo del tredici scorso Aprile la consistenza del fondo, e fissandone in contemporaneo estimo il valore nella somma di lire cento due mila corrispettivo, che il Ministero della Casa di S. M. riconobbe equo ed ammissibile nello interesse di questa.

Pregolate ciò stante di comune accordo le condizioni secondarie relative alla vendita, che, quanto alle Finanze, è subordinata alla approvazione dei Poteri Costituiti, dello Stato, si convenne che delle seguite intelligenze consistesse intanto per privato scritto, sia a scanso di ulteriori discussioni in avvenire, sia per creare un elemento da mirarsi in appoggio al relativo progetto di legge.

A quest'effetto tra gl' Illustrissimi Signori Commendatore Avvocato Francesco Saverio Pegezzi Ministro delle Finanze, e Conte Giovanni Nigra Ministro della Casa del Re, e Procuratore Generale rappresentante



il Patrimonio Particolare Di S. M.
si è addivento ai seguenti capi di
convenzione.

1^o Le Finanze Dello Stato in persona
del loro Ministro, che legittimamente
le rappresenta, vendono e cedono al
Patrimonio Particolare Di S. M.,
per esso chi sovra accettante, in piena
ed assoluta proprietà libera da qua-
lunque peso od ipoteca, e con pro-
messa ove l'uopo di evizione a
termini di legge, il podere Demaniale
posto in attiguità del Castello Di Venetia
Reale, denominato del Basso Parco,
descritto sotto i Numeri sessantanove,
settanta, settantadue, cento ventuno,
cento ventidue, centoventitre, e cento-
ventisei di quella mappa, e posto
sotto le precise coerenze indicate nel
tipo ammesso alla succitata perizia
Torta che alla presente s'inserisce
per farne parte integrante e
sostanziale.

Questo podere è composto di
vignati, campi, riva e strade di

accesso con piante e cedui entristanti,
consta della superficie complessiva
di ettare trentasette, are novantaquat-
tro, centiare quarantasei, e viene dalle
Finanze alienato a corpo e non a
misura, sì e come è da esse posseduto,
e così con tutti i diritti, ragioni, on-
eri e servitù al medesimo inerenti.

Esso è dotato di quarantadue
ore d'acqua per settimana che si
deriva dal canale di Druent al
partitore superiormente al follore —

2^a Salva la riserva di cui infra, la
vendita avrà il pieno suo effetto dal
giorno tredici Novembre mille
ottocento sessanta, in poi da quale
epoca e non prima apparterrà
al Patrimonio Particolare di S.
M. di disporre detto stabile, di
soddisfarne i pesi d'ogni natura
e di percevere i fitti a corrispondersi
dai conduttori in senso dal precitato
contratto di locazione sei Novembre
mille ottocento cinquantadue,
che avrà termine con tutto il Dieci

Novembre mille ottocento sessantuno,
e che dovrà mantenersi fino a natu-
rale scadenza quando il Patrimonio
Particolare Di S. M. non ravvisi
conveniente di trattarne lo scioglimen-
to sopprimendo in proprio alle occor-
renti indennità.

3^o Sino alla stessa Data indici
novembre mille otto cento sessanta
apparterrà pure alle Finanze
venditrici la riscossione del fitto,
che in virtù di privata convenzione
indici Novembre mille otto cento
cinquanta quattro corrisponde
il fittajuolo delle ripe delle strade
cadenti in cessione pel taglio del ceduo
e dell'erba.

4^o Il Patrimonio Particolare Di
S. M. sopporterà in perpetuo la
servitù imposta ai beni del podere,
che gli cede, di dar libero tran-
sito all'acqua che per gra-
rantione ore d'ogni settimana
defluisce in adatto canale a
vantaggio dei beni del giù

tenimento Delle Bussole aliena-
to Dalle Finanze a vari partito-
lari.

5^o Il corrispettivo Della vendita
anzidetta resta inteso e convenuto
nella somma Di lire cento Due
mila, che il Patrimonio Partico-
lare Di S. M. S. obbliga Di
pagare ~~in tre~~ in tre Distinte
rate Di lire trentaquattro mila ca-
duna e nelle epoche seguenti, cioè:
la prima all'atto Della presa
Di possesso Del podere o meglio
all' undeci novembre mille otto-
cento sessanta; la seconda con tutto
l'undeci novembre mille otto cento
sessantuno, e la terza a pari epoca
Del mille ottocento sessanta Due,
colta corrispondenza, quanto
alle ultime Due rate, Dell'interesse
in ragione Del cinque per cento
a partire Dal giorno undeci
novembre mille otto cento sessanta,
ed a semestri maturati.

6^o La presente convenzione non

sarà, quanto alle Finanze, obbligatoria
se non se quando sia approvata per leg-
ge, e quindi ridotta in atto pubblico a
spese del Patrimonio Particolare Di S. M.
acquirente.

Fatta la presente in doppio origina-
le l'anno, mese e giorno suddetti in
presenza di due testimoni che in un-
colle Parti contraente meco sottoscrivono.

F. Saverio Vegenni

Gio. Mignone

Giuseppe Pastachia Plebe test.

Dardano Sugenio test.

Enrico Barnato Dottore capo Divis.



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infrescato progetto di legge sia presentato alle (Spemere) Legislativa dal Ministero delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi, ed di sostenere la discussione -

Art. 1.^o

È approvata la convenzione in data 1.^o Giugno 1860, con cui tra le Finanze del Regno ed il nostro patrimonio particolare furono definite le basi regolative dell'intesa espone da quella rispetto del podere detto del Casso Dario, posto sul territorio del Comune di Venezia Reale -

Art. 2.^o

Speciale modificazione però di quanto dispone l'art. 3.^o della convenzione sopra è stabilito che il pattuito interesse ricorrerà sull'intero prezzo della vendita a cominciare dal dì 11. Ottobre 1860 ferme quanto al pagamento in rate di detto prezzo le scadenze ivi prefisse -

Art. 3.^o

Dalle convenzioni dovrà ridursi l'atto pubblico.
Data Corino 16 Maggio 1860

Pietro Bontasi